

N. 06255/2013 REG.RIC.  
REG.PROV.PRES.  
N. 06255/2013 REG.RIC.

T.A.R. LAZIO  
UFFICIO COPIA  
DIRITTI ASSOLTI CON  
L'AZIONE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO




R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente



**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6255 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Parisi, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Zezza, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta in Roma, piazza della Libertà, 20;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usl - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

*nei confronti di*

Maria Tommasina Senese;

*per l'annullamento*

del provvedimento di esclusione del ricorrente alla prova orale per l'ambito disciplinare 2 (classi di concorso A029 – A030) Regione Lazio del concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali tra cui:

il verbale di estremi ignoti di insediamento della Commissione;

del verbale, di estremi ignoti, relativo alle sedute nelle quali è stata predisposta ed approvata la griglia di valutazione della prova scritta;

del verbale, di estremi ignoti, della seduta di correzione della prova del ricorrente,

dei verbali, di estremi ignoti, relativi alle altre sedute di correzione delle prove dei candidati ammessi alla prova orale;

del verbale, di estremi ignoti, conclusivo delle operazioni di correzione e di elaborazione dell'elenco degli ammessi agli orali;

delle istruzioni per la prova scritta predisposte dal MIUR in data 15 gennaio 2013 in ordine alla griglia di valutazione della prova e calcolo di punteggio nella parte in cui è stato individuato tra i criteri di valutazione della prova scritta quello della originalità;

della griglia di valutazione della prova scritta predisposta ed approvata dalla Commissione di concorso, nella parte in cui è stato indicato tra i criteri di valutazione della prova scritta quello della originalità;

dell'O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013 nella parte in cui nell'integrare l'O.M. n. 92/2012 ha previsto la possibilità per il DG dell'USR competente di nominare direttamente i Presidenti ed i componenti



delle commissioni di concorso,  
del d.d.g. n. 54 del 22 aprile 2013 di rettifica ed integrazione,  
nonché in subordine

Del bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui ha previsto che "le prove scritte consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento";

dell'allegato 3 del bando nella parte in ricorso precisata e delle successive istruzioni del MIUR del 15 gennaio 2013 nelle parti e come in ricorso indicato;

nonché per l'ammissione con riserva alle prove concorsuali fissate dall'11 giugno al 18 luglio;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente, depositata in data 19 novembre 2013, con la quale, nel manifestare l'intenzione di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di

procedura civile”;

Visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;



Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo

adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto di rinviare d'ufficio<sup>ad</sup> la pubblica udienza del 19 dicembre 2013 al giorno 6 marzo 2014.

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia d'ufficio la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 6 marzo 2014

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2013.

Il Presidente  
Massimo Luciano  
Calveri

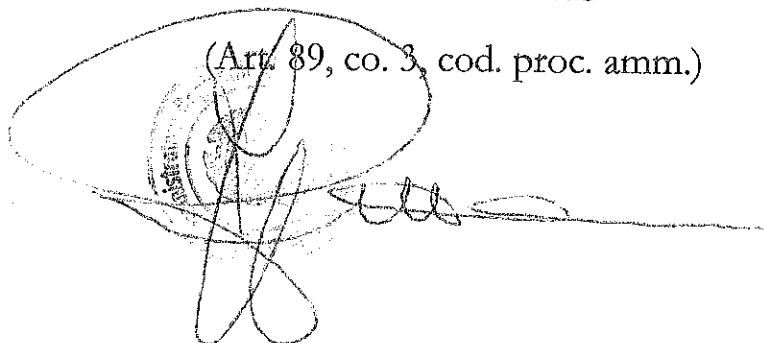
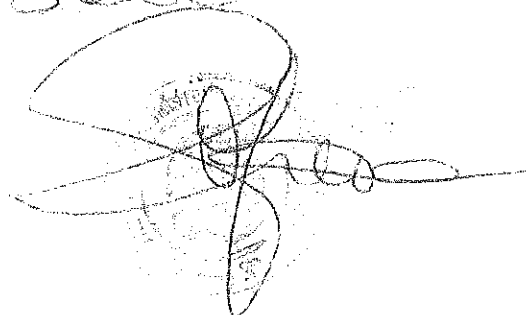


DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 3/12/13

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3/12/13  
qu. StatoTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
UFFICIO COPIAE' Copia conforme all'originale che si  
rilascia ai sensi di legge a richiesta  
di Se. StatoSono fasciate n. tre

Roma

Il Funzionario Responsabile 08 GEN 2014